

SVILUPPO ECONOMICO

Esce dal registro imprese la startup posta in liquidazione

Chiofalo a pag. 35

Nota dello Sviluppo economico a seguito di un atto **notarile** di scioglimento di srl innovativa

Startup fallita? Via dalla Cciaa

Se posta in liquidazione va cancellata dal Registro imprese

DI DOMENICO CHIOFALO

Obbbligo di cancellazione dalla Sezione Speciale del Registro imprese, in Camera di commercio, per la Startup innovativa in liquidazione. È questa la posizione ufficiale espressa dal ministero dello Sviluppo economico nel parere del 27 maggio 2019.

Con una nota del 23 maggio la Camera di Commercio di Pordenone aveva posto il seguente quesito: «... abbiamo ricevuto un atto **notarile** di messa in scioglimento e contestuale liquidazione di una srl iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative. La startup svolge tre attività distinte, di cui solo una prettamente di ricerca. Ci chiediamo, a questo punto, considerata la messa in scioglimento e liquidazione (che non possiamo bloccare, in quanto atto **notarile**, a causa dei i propri limitati poteri di controllo ex art. 20, comma 7-bis del decreto legge 11 agosto 2014, n. 116), se il Registro Imprese dovrebbe pretendere una pratica di cancellazione dalla sezione speciale delle start-up innovative. Il consulente della società non vorrebbe cancellare la società dalla sezione speciale, in quanto convinto che lo stato di scioglimento e liquidazione sarà revocato entro qualche mese e l'attività potrebbe proseguire».

La Startup innovativa per essere iscritta alla Sezione Speciale deve svolgere determinate attività descritte dalla legge e deve essere «at-

tiva». A seguito della delibera di scioglimento la società inizia necessariamente la fase «liquidatoria» che comporta l'arresto della tipica attività dell'oggetto sociale: nella società innovative si ferma quindi la fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d'impresa.

I liquidatori devono, pertanto, compiere tutti gli «atti utili per la liquidazione della società», ai sensi dell'art. 2489 codice civile; tali atti possono anche comprendere la «commercializzazione», che non è però attività sufficiente per considerare tale società in possesso dei requisiti di start-up e ne esclude la permanenza in sezione speciale.

Tuttavia, come viene evidenziato nel parere, vi sono delle eccezioni che prevedono espressamente la «continuità aziendale» a fini liquidatori (*going concern*), come riconosciuto anche nei nuovi principi contabili (5 e 11) dell'Oic. Non bisogna poi dimenticare che anche il codice civile all'art. 2487 prevede che, in sede di nomina dei liquidatori, l'assemblea deliberi, tra l'altro, sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo «esercizio provvisorio», anche di singoli rami, in funzione di miglior realizzo.

L'eventuale esercizio provvisorio dell'attività (così come anche l'eventualità che comunque l'attività possa riprende-

re) pone quindi il legittimo il dubbio della cancellazione immediata dalla sezione speciale del Registro imprese, considerati anche i limitati poteri di verifica del Conservatore.

Il Mise, nel suo parere, opta per la soluzione formalistica ritenendo necessario, per garantire la permanenza in sezione speciale, che la previsione di continuità aziendale sia indicata espressamente nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o che sia per lo meno evidenziata in sede di presentazione della pratica in Camera di commercio.

Occorre ricordare che anche nella prassi, oltre che in dottrina, ci si interroga se la prosecuzione dell'attività d'impresa a fini liquidatori trovi necessario presupposto in una delibera espressa dell'assemblea oppure rientri nelle competenze istituzionali e naturali dei liquidatori.

Evidentemente il ministero ha superato tale dubbi ritenendo che in mancanza di una formale previsione assembleare si deve ritenere che sia necessaria la cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d'ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle startup.

